

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 65

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi
in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane

(Parere ai sensi dell'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 novembre 2001)

Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane

Relazione illustrativa

L'articolo 80 comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede il finanziamento di interventi di sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Con decreti del Ministro per la solidarietà sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono definiti i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi e per la verifica delle attività svolte.

Lo schema di regolamento in esame dà attuazione all'insieme di disposizioni di legge richiamate. Sul testo del provvedimento sono stati acquisiti il parere favorevole della Conferenza unificata espresso nella seduta del 27 settembre 2001 e il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 novembre 2001.

Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 delimita l'oggetto del regolamento, definisce le persone anziane e l'amministrazione statale competente.

L'articolo 2 disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle regioni, attraverso un apposito provvedimento di riparto successivo all'annuale decreto di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, previsto dall'articolo 20, comma 7, della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000, n. 328). Le risorse sono ripartite per il 50% sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione anziana residente effettuata dall'ISTAT e per il restante 50% sulla base della distribuzione di anziani soli per regione e per provincia autonoma rilevata dall'ISTAT.

L'articolo 3 definisce i soggetti destinatari dei finanziamenti e li individua, in raccordo con la legge quadro e con un'ampia definizione, negli organismi non lucrativi di utilità sociale, negli organismi della cooperazione, nelle organizzazioni di volontariato, nelle associazioni ed enti di promozione sociale, nelle fondazioni, negli enti di patronato e in altri soggetti privati.

L'articolo 4 individua i requisiti soggettivi, cioè i requisiti che devono possedere gli organismi individuati dall'articolo 3 per essere destinatari dei finanziamenti: possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane, riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare l'intervento. La concessione dei contributi e le modalità attraverso cui dimostrare il possesso dei requisiti richiesti sono affidate alla determinazione delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 5 disciplina i requisiti oggettivi, cioè i requisiti che devono possedere i progetti per essere finanziabili: servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno, copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, utilizzo di operatori e non di risponditori automatici, interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, con particolare riferimento alle persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, abitative ed economiche. Il progetto, inoltre, contiene la descrizione completa del servizio che si offre e degli interventi che si realizzano, completo della documentazione che accerta i costi e la relativa copertura.

L'articolo 6 definisce i criteri minimi che le regioni e le province autonome devono utilizzare per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento, al fine di garantire l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale: qualità del progetto dal punto di vista tecnico-operativo, delle attività assistenziali e di sostegno, della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza, del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani.

L'articolo 7 rimanda alle regioni e alle province autonome il compito di stabilire le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché le modalità per attuare il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei progetti di telefonia sociale, compresa l'eventuale revoca dei contributi concessi.

L'articolo 8 stabilisce che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali una relazione

iniziale e una finale rispettivamente sui criteri utilizzati per la scelta degli organismi ammessi al finanziamento e sullo stato di attuazione degli interventi e sulla loro efficacia.

L'articolo 9 esplica gli indicatori con cui l'amministrazione statale competente procede alla valutazione dell'impatto degli interventi finanziati, anche ai fini di eventuali interventi correttivi: numero di contatti telefonici in ingresso, dati relativi ai percorsi istituzionali attivati, problemi e criticità riscontrati nell'attivazione e nella fornitura del servizio.

L'articolo 10 individua le ipotesi di eventuale revoca dei finanziamenti alle regioni dal parte dell'amministrazione statale competente e la conseguente riassegnazione entro i sei mesi successivi.

L'articolo 11 dispone sull'entrata in vigore del regolamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 settembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari....;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400 con nota n. ... del ...;

adotta il seguente
regolamento:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi agli interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane.
2. Ai sensi del presente regolamento, per persone anziane si intendono i soggetti di età non inferiore a sessantacinque anni.
3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

Articolo 2
(Trasferimento delle risorse alle regioni)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad integrazione del Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito provvedimento di riparto successivo ed integrativo del decreto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il 50% delle risorse finanziarie disponibili sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione anziana residente effettuata dall'Istituto Nazionale di Statistica e per il restante 50% sulla base della distribuzione di anziani soli per regione e per provincia autonoma così come rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 3
(Destinatari)

1. I contributi disciplinati dal presente regolamento sono destinati agli organismi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328:
 - organismi non lucrativi di utilità sociale;
 - organismi della cooperazione;
 - organizzazioni di volontariato;
 - associazioni ed enti di promozione sociale;
 - fondazioni;
 - enti di patronato;
 - altri soggetti privati.

Articolo 4
(Requisiti dei destinatari)

1. I contributi sono concessi, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a condizione che i soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane.
2. La comprovata esperienza deve essere riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare l'intervento e deve essere dimostrata secondo modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 5
(Progetti finanziabili e requisiti del servizio)

1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno nel quale viene concesso il contributo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliera. Il servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici.
2. L'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli

interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, abitative ed economiche.

3. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalità allo scopo impiegate. Il progetto è, altresì, corredato da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura.
4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l'attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero l'ampliamento dei servizi già attivati. In tale ultimo caso, il contributo è ammesso per la parte relativa all'ampliamento; il richiedente è tenuto a descrivere analiticamente sia le attività in corso sia quelle che si propone di realizzare mediante il contributo.

Articolo 6

(Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia – stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualità del progetto dal punto di vista:
 - tecnico – operativo;
 - delle attività assistenziali e di sostegno;
 - della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza; è data priorità ai servizi che prevedono interventi di assistenza su territori comprendenti una intera comunità montana, ovvero circoscrizioni comunali limitrofe con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti;
 - del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza agli anziani.

Articolo 7

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia – stabiliscono le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicità sul territorio.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, altresì, le modalità con cui procedere al monitoraggio, alla valutazione dell'attuazione dei progetti di telefonia sociale e all'eventuale revoca dei contributi di cui al presente regolamento.

Articolo 8

(Relazioni)

1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati e l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento.

2. Entro il termine del 31 marzo 2003 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell'attività di cui all'articolo 7, comma 2.

Articolo 9
(Valutazione di impatto)

1. L'amministrazione statale competente procede alla valutazione dell'impatto degli interventi finanziati sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) numero di contatti telefonici in ingresso;
 - b) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati;
 - c) problemi e criticità riscontrati nell'attivazione e nella fornitura del servizio.
2. L'amministrazione statale competente, sulla base dell'attività di cui al comma 1, formula proposte al Ministro, anche ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi.


Articolo 10
(Revoca dei finanziamenti)

1. L'amministrazione statale competente, effettuati tutti i necessari accertamenti, revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di:
 - mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all'articolo 8;
 - segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali;
 - mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3 del presente decreto entro il 30 giugno 2002.
2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l'amministrazione statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 236/01

Roma, addì 21/XI/ 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane

MINISTERO del LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Gab. dell'On. ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero n.208/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Barbagallo

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ufficio Legislativo
22 NOV. 2001
N. Prot. <u>084186/19/5/448</u>



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza dell'8 novembre 2001

N. della Sezione: 208/2001

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Schema di Regolamento concernente
condizioni e modalità per l'erogazione
dei contributi in materia di servizi di
telefonia rivolti alle persone anziane.
(Art. 80 comma 14 legge n. 388 del
2000)

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota
Gab/405/UL/748 del 24 ottobre 2001,
con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il
parere in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Antonino
Anastasi ;

PREMESSO

L'art. 80 comma 14 della legge finanziaria 23.12.2000 n. 388 prevede il
finanziamento di interventi di sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle
persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi

senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio.

Ai sensi della disposizione ora richiamata, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

In attuazione delle norme ora trascritte l'amministrazione ha predisposto lo schema di Regolamento in esame, che si compone di 11 articoli.

Nel merito lo schema, dopo aver individuato i soggetti assistibili nelle persone che hanno compiuto i 65 anni di età (art.1), stabilisce i criteri per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle somme all'uopo stanziato in bilancio (art. 2) ed individua i soggetti (Onlus, cooperative, associazioni di volontariato etc.) abilitati a presentare le domande di finanziamento (art. 3).

Gli articoli da 4 a 6 provvedono poi a definire i requisiti soggettivi dei destinatari dei finanziamenti, i requisiti oggettivi dei progetti finanziabili, nonché i criteri minimi che le Regioni devono utilizzare al fine di individuare i progetti meritevoli di positiva considerazione.

Lo schema rimette poi alle regioni (artt. 7 e 8) la competenza decisoria per quanto concerne le modalità di finanziamento dei progetti nonché il monitoraggio degli stessi.

I rapporti fra le Amministrazioni regionali e quella centrale sono poi disciplinati dagli artt. 10 e 11, ove si contempla da un lato l'obbligo per le Regioni di trasmettere una relazione finale circa i risultati conseguiti e dall'altro la facoltà per il Ministero di revocare i finanziamenti concessi nel caso di inadempienza regionale.

Sullo schema è stato acquisito il parere della Conferenza unificata, la quale si è favorevolmente espressa nella seduta del 27.9.2001.

CONSIDERATO

Come in premessa riferito, l'art. 80 comma 14 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001) prevede il finanziamento di interventi di sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio.

Ai sensi della disposizione ora richiamata, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

In attuazione delle norme ora trascritte l'Amministrazione aveva inizialmente predisposto uno schema di Regolamento, in ordine al quale la Sezione ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'Adunanza del 12.3.2001.

Secondo quanto risulta, lo schema in questione non ha però avuto ulteriore seguito.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova organizzazione del Governo la competenza regolamentare ai fini in questione è naturalmente transitata in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale sottopone oggi al Consiglio di Stato un nuovo testo dello schema, che si connota per una impostazione decisamente diversa.

In primo luogo lo schema all'esame tratta soltanto dei servizi di telefonia dedicati agli anziani, mentre il testo precedente disciplinava altresì differenti materie (sostegno ed informazione alle famiglie nel cui nucleo fossero comprese persone anziane non autosufficienti): al riguardo c'è da

osservare che la scelta ora fatta dall'amministrazione risulta, oltre che consentita dalla norma primaria, ispirata a criteri di razionalità.

Inoltre – ciò che più rileva - mentre in precedenza le competenze decisorie circa la concessione dei contributi risultavano riservate a livello centrale, il nuovo schema oggi all'esame demanda le relative attribuzioni sostanziali alle Regioni.

Sono infatti le Regioni che stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento (art. 6), le modalità concrete di concessione ed erogazione dei contributi nonché la qualità del monitoraggio cui sottoporre i progetti finanziati (art. 7).

In questo quadro di generale riferimento, lo schema (artt. 5 e 6) provvede però a definire in modo alquanto stringente le caratteristiche tecniche di base dei progetti finanziabili, nonché i requisiti minimi che gli stessi devono rispettare con particolare riguardo alla tipologia del servizio di assistenza telefonica verso le persone anziane e disagiate.

A giudizio della Sezione le relative previsioni regolamentari risultano sostanzialmente compatibili con il nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, come introdotto dalla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, il quale pure prevede che nelle materie oggetto di competenza legislativa regionale di tipo concorrente la competenza regolamentare spetta alle Regioni e non allo Stato.

In proposito deve infatti considerarsi, in prima battuta, che le disposizioni in esame prescrivono requisiti tecnici minimi dei progetti assistenziali finanziabili, al dichiarato fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi resi sul territorio nazionale alla categoria protetta: la fattispecie richiama quindi ⁱⁿ certa misura quella (fatta oggetto di competenza legislativa statale di tipo esclusivo) di cui all'art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione, a mente della quale spetta allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

In secondo luogo, le disposizioni in rassegna – nella misura in cui definiscono soltanto i requisiti tecnici minimali delle attività finanziabili – vengono ad assumere una funzione di tipo sostanzialmente suppletivo, ben potendo le Regioni, nel rispetto delle competenze statutarie, prevedere l'introduzione di requisiti diversi o ulteriori in ordine alla fattibilità pratica dei progetti.

In base alle considerazioni ora esposte può dunque concludersi che lo schema, sul quale si è positivamente pronunciata la Conferenza unificata, da un lato non evidenzia punti di effettiva frizione con il nuovo ordinamento dell'autonomia regionale e dall'altro costituisce, nei limiti del possibile, strumento di effettiva, auspicabile velocizzazione del procedimento per l'utilizzo di somme destinate dal Legislatore a scopi di evidente utilità sociale.


P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.

Per estratto dal verbale


Il Segretario della Sezione

(Elvio Piccini)



Visto

Il Presidente della Sezione



(Tommaso Alibrandi)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA
(articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Oggetto: Schema di regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'articolo 80, comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, nel limite massimo di lire 10 miliardi annui, venga destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa sottoporre a questa Conferenza ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO lo schema di regolamento trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 2 agosto 2001;

CONSIDERATO che in sede tecnica il 7 settembre 2001, i rappresentanti delle Regioni hanno consegnato un documento contenente alcune proposte di modifiche allo schema di regolamento in esame, che sono state condivise dal rappresentante dell'ANCI con delega per l'UPI;

CONSIDERATO altresì, che su alcune di tali proposte dei rappresentanti delle Regioni il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto una diversa formulazione delle stesse che peraltro è stata condivisa dal rappresentante dell'ANCI, con delega per l'UPI;

VISTA la nota del 10 settembre 2001, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso il testo dello schema di regolamento in esame, modificato così come convenuto in sede tecnica;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM hanno confermato l'avviso favorevole sullo schema di regolamento in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente condizioni e modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 308 in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, trasmesso il 10 settembre 2001 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le modifiche concordate in sede tecnica il 12 settembre 2001.

Il Presidente


Il Segretario della
Conferenza Stato-Regioni




Il Segretario della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

